

REGOLAMENTO D'USO DELL'IMPIANTO "G. ZINI"

NORME COMPORTAMENTALI

(applicabili ai sensi dell'art. 1 septies D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003)

Ai sensi del presente regolamento, per Società Sportiva si intende la società U.S. Cremonese S.p.a (di seguito anche "Cremonese" o "Società Sportiva"), per impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinenza dello stadio "G. Zini", sito a Cremona, di proprietà del Comune di Cremona, in gestione alla "U.S. Cremonese", compresa l'"area riservata esterna" (dall'inizio della zona di prefiltraggio, inclusa, ove è consentito l'accesso e la permanenza solo di coloro che sono in possesso del tagliando di ingresso).

L'accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all'interno dell'impianto sportivo in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal presente "Regolamento d'uso" e l'acquisto del titolo di accesso ne comporta l'accettazione da parte dello spettatore e comporta, altresì, l'accettazione di tutte le norme/disposizioni emanate dalle Autorità di Pubblica Sicurezza e dalle autorità sportive, quali FIFA, UEFA, Lega Calcio competente o di riferimento.

L'inosservanza dello stesso – quindi di tutte le disposizioni contenute ed indicate tra i comportamenti, i divieti e le avvertenze - comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro da parte del Prefetto della Provincia competente, come previsto dall'art. 1 septies del D.L. 28/2003 (e smi) nonché delle ulteriori sanzioni di legge ove previste.

Ai sensi della normativa sopra citata, qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva, anche in un impianto diverso, anche di altra città, per la medesima violazione del rispettivo regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

Si ricorda che lo spettatore, in particolare, è tenuto a rispettare e seguire le seguenti norme comportamentali, divieti ed avvertenze, la cui violazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui sopra, oltre a quelle previste da leggi, regolamenti ed usi:

1. Il titolo di accesso allo stadio (sia esso biglietto o abbonamento in formato cartaceo o digitale, caricato su tessera di fidelizzazione) è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dalla Società Sportiva organizzatrice dell'evento, attraverso il proprio sito <https://uscremonese.it>;
2. Per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, che lo spettatore si impegna ad esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso. L'accertata difformità dei dati, la mancanza di titolo di accesso o di tessera di fidelizzazione qualora la vendita sia limitata ai soli possessori della stessa, rappresenterà violazione del regolamento d'uso con la conseguente applicazione delle sanzioni previste, tra cui l'immediato allontanamento dall'area riservata dell'impianto;

3. Il titolo di accesso va conservato fino al termine della manifestazione e all'uscita dall'impianto, che dovrà avvenire nei termini e con le modalità stabilite dalla Società Sportiva organizzatrice dell'evento e dovrà essere mostrato in qualsiasi momento a richiesta anche dei dipendenti della società sportiva. Il possessore del titolo di accesso, inoltre, qualora abbandoni lo stadio, non sarà più riammesso;
4. Lo spettatore ha il diritto-dovere di occupare solo il posto assegnato e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo che non sia stato espressamente autorizzato dalla Società Sportiva. Lo spettatore, durante lo svolgimento della partita, salvo motivate esigenze, ha l'obbligo di rimanere seduto sul posto assegnato, anche per non ostacolare la visibilità degli altri spettatori;
5. Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metaldetector o con le metodologie del Pat-Down, a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward. Con l'acquisto del titolo di accesso lo spettatore riconosce alla Società Sportiva e ai suoi incaricati il diritto di far effettuare tali controlli sulle persone e/o su borse e involucri o altri oggetti portati al seguito, rinunciando a ogni eccezione;
6. La modalità di accesso dei disabili sono stabilite dalla Società Sportiva organizzatrice dell'evento, e comunque l'accesso sarà possibile fino ad esaurimento dei posti consentiti dalle attuali normative;
7. La Società Sportiva, oltre ad espellere dall'impianto chiunque non rispetti il Regolamento d'uso, si riserva il diritto di rifiutare l'ingresso all'impianto al contravventore anche in occasione di incontri successivi, a prescindere da eventuali divieti di accesso comminati dalle Autorità competenti;
8. I minori di 14 anni possono accedere all'impianto purché accompagnati da un genitore, parente fino al 4° grado o facente funzione con delega;
9. Costituisce violazione del Regolamento d'uso tenere condotte antigiuridiche, illecite o comunque contrarie a leggi, regolamenti ed usi, ivi comprese quelle condotte evidentemente finalizzate alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione;
10. Per esigenze di ordine e sicurezza pubblica e su disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, al termine della gara, i tifosi potranno essere temporaneamente trattenuti all'interno del proprio settore in attesa del deflusso dell'altra tifoseria;

DIVIETI

11. All'interno dell'impianto sportivo e dell'"Area Riservata Esterna" è vietato:
 - a.** Esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica e religiosa ovvero manifestazioni di intolleranza, anche di natura territoriale, mediante cori o singole espressioni verbali ovvero mediante l'esposizione di scritte, su qualsiasi supporto, ovvero per il tramite di coreografie;
 - b.** Sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
 - c.** Arrampicarsi sulle strutture dell'impianto (ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo stare in piedi oppure seduti sui parapetti, sulle separazioni degli spalti o del terreno di gioco);
 - d.** Danneggiare, imbrattare, deturpare, colpire o manomettere in qualsiasi modo, anche a titolo di tentativo, strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
 - e.** Introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e sostanze stupefacenti;

- f.** Introdurre, bere, o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga in particolari aree, rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
- g.** Introdurre, detenere o lanciare razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, artifici esplodenti o illuminanti ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile;
- h.** Introdurre/indossare/ esporre magliette o altri indumenti, tra cui anche sciarpe, cappelli, foulard e drappi, con scritte provocatorie, ingiuriose, minacciose, incitanti o inneggianti alla violenza ovvero riconducibili a persone condannate o denunciate per episodi criminosi o di violenza (ovvero che vi abbiano comunque preso parte) commessi non solo in occasione o causa di competizioni sportive ma anche in altri contesti, nonché riportanti simbologie e/o denominazioni appartenenti a tifoserie organizzate i cui striscioni e standardi indentificativi non sono stati autorizzati dal G.O.S. ad accedere all'interno dell'impianto sportivo ovvero contenenti simbologie riferibili a gruppi o movimenti estremisti;
- i.** Introdurre o detenere pietre, coltelli, bottiglie, contenitori e oggetti di vetro, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati o comunque ad offendere, strumenti sonori ed acustici, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto. Sono ammessi soltanto tamburi e megafoni quali strumenti sonori ed acustici la cui introduzione segue la medesima disciplina prevista per gli striscioni di cui al successivo punto l;
- j.** stare in piedi ed esporre o sventolare materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi, salvo quelle autorizzate, o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco o alle uscite di sicurezza;
- k.** Introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o di plastica o borracce di qualsiasi materiale o altri contenitori che possono essere chiusi; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica;
- l.** Introdurre, distribuire, sventolare, esporre coreografie, striscioni, cartelli, standardi, bandiere di grandi dimensioni, sciarpe, documenti, disegni, volantini, materiale stampato o scritto, tamburi o megafoni, se diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva, alla quale gli interessati devono preventivamente rivolgersi e far pervenire la prescritta istanza corredata dalla documentazione prevista, almeno cinque giorni prima dello svolgimento della gara; gli stessi, ove autorizzati, non potranno comunque essere esposti/utilizzati in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e l'accesso di tale materiale autorizzato dovrà avvenire almeno un'ora prima dell'apertura dei cancelli al pubblico, tramite uno specifico varco di accesso. Al termine della gara il materiale autorizzato dovrà essere rimosso ed in caso di specifica richiesta da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza, anche tramite il sistema audio dello stadio, ripresentato integralmente presso gli specifici varchi utilizzati per l'ingresso, ai fini dei riscontri di Polizia;
- m.** Accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- n.** Fumare in tutte le zone dello stadio (salvo le zone eventualmente indicate "Posto Fumo");
- o.** Introdurre animali di qualsiasi genere, salvo cani guida per persone non vedenti;
- p.** Introdurre ombrelli ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni e privi di puntali;
- q.** Introdurre videocamere, macchine fotografiche tipo reflex e tablet e/o pc portatili, powerbank tranne che per le persone autorizzate in forza del proprio lavoro;
- r.** Introdurre binocoli e cannocchiali.

- s. Introdurre o far sorvolare nell'impianto sportivo e nell'area esterna droni e altri apparecchi a pilotaggio remoto di qualsiasi dimensione;
- t. Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale all'interno dello stadio e dell'area riservata esterna, che non sia stata preventivamente autorizzata dalla società sportiva.
- u. tenere condotte illecite o comunque contrarie a leggi, regolamenti ed usi, ivi comprese quelle condotte evidentemente finalizzate alla partecipazione attiva ad episodi di prevaricazione, violenza, minaccia, intimidazione nei riguardi delle persone presenti, ivi comprese le provocazioni, le ingiurie e le discriminazioni anche di tipo territoriale.
- v. porre in essere, all'interno dello stadio o nell'area di massima sicurezza, condotte costituenti reato, anche a titolo di tentativo, tra cui, a mero titolo esemplificativo, il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, territoriali o religiosi, l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni sportive, il possesso, il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso - ivi comprese bottiglie e bicchieri di plastica, accendini, ombrelli - ed artifici pirotecnici, lo scavalcamiento di separatori e l'invasione di campo
- w. introdurre e/o indossare pettorine o indumenti di colore e foggia uguale o simile a quella degli steward e degli altri addetti ai servizi
- z. All'interno dell'impianto è assolutamente vietato l'utilizzo di dispositivi elettronici per la registrazione, trasmissione, produzione e distribuzione, in qualunque modo effettuate, di qualsiasi materiale audio, video o audiovisivo o di qualsiasi informazione o dato riguardante l'andamento, la condotta o qualsiasi altro aspetto di qualsiasi partita per le attività di scommesse, per le attività commerciali non preventivamente autorizzate o per qualsiasi altro scopo che sia in violazione del presente regolamento, salvo espressa autorizzazione o permesso della Lega calcio di competenza e della U.S. Cremonese. L'inadempimento anche parziale ai suddetti obblighi comporta il ritiro del titolo d'accesso e l'allontanamento dall'impianto ed escluso qualsiasi rimborso e indennizzo.

AVVERTENZE

- 12. Ogni materiale introdotto senza autorizzazione all'interno dell'impianto sportivo o nell'area di massima sicurezza che violi direttamente o sia comunque di supporto alla violazione del presente regolamento d'uso potrà essere sottoposto anche a sequestro amministrativo;
- 13. Si, segnala, infine, che l'impianto è controllato da un sistema di registrazione audio video posizionato sia all'interno che all'esterno dello stesso, collegato con le forze di polizia. I dati raccolti sono trattati secondo le disposizioni previste dalla normativa applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali e dal D.M. 06/06/2005. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge. Il titolare del trattamento è U.S. Cremonese S.p.a..